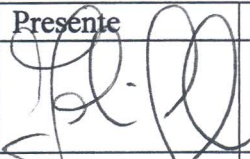
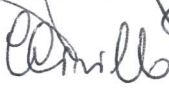
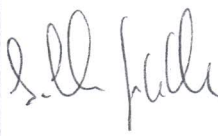
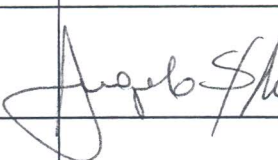


Deliberazione n° 13 del 21/5/13

OGGETTO: Definizione controversia

-Wind Telecomunicazioni .

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 21 del mese di Maggio, nella sede di Via XXIV Maggio, n. 130 - Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Federico LIBERATORE	Presidente		
Carmina CIRILLO	Vicepresidente		
Michele DELLA LOGGIA	Componente		
Angelo SPINA	Componente		
Michele DE SANTIS	Componente		

Verbalizza il Direttore del Corecom, dott. Giuseppe ROSSI.

IL CORECOM MOLISE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le Comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

1



Consiglio Regionale
del Molise

corecom
MOLISE



Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle Comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ("AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le Comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di Comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1 gennaio 2012;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'istanza pervenuta in data il 08/06/2012 prot. n.635/COM/12, con la quale il sig. ha chiesto l'intervento del Corecom Molise per la definizione della controversia insorta contro le società Wind Telecomunicazioni spa;

VISTA la nota prot. 635/COM/2012 del 25 giugno 2012 con cui il Corecom Molise ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTI gli atti del procedimento in epigrafe;

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento di definizione;

CONSIDERATO CHE:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

- b) Con istanza presentata a questo Corecom il 08/6/2012 prot. n.635/COM/12 il sig. contesta a Wind la sospensione della linea telefonica 0865 nonché la violazione della privacy fornendo la voce guida indicazioni a chiunque sul suo stato di morosità. Per quanto sopra chiedeva il risarcimento dei danni morali e materiali causati dall'evidente violazione della privacy. In data 17/5/2012 lo stesso ha chiesto al Corecom l'adozione di provvedimento di urgenza per il ripristino della linea telefonica che è stata definitivamente attuato il 28/5/2012.
- c) Il Corecom Molise con nota prot.635/COM/12 del 25 giugno 2012 ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento e l'invito a comparire all'udienza del 19/7/2012 ore 16,00.
- d) Wind non ha inviato alcuna memoria difensiva.
- e) All'udienza del 19/7/2012 è presente solo parte istante mentre Wind comunica di non poter partecipare per mere ragioni organizzative. In tale circostanza nel riportarsi a quanto dedotto nel mod. GU14 precisa che l'interruzione della linea telefonica è perdurata dal 1° marzo al 27/5/2012 non ha

2

potuto concludere alcun accordo per l'assenza della Wind telecomunicazioni spa ed il procedimento è passato in decisione al Corecom.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

La richiesta di risarcimento danni proposta dall'utente, va rigettata in quanto ai sensi del 4° e 5° comma dell'art.19 del Regolamento Agcom approvato con del.173/07/CONS il Corecom, può solo *condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi, restando salvo il diritto delle parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno*. La domanda di risarcimento danni dell'istante va interpretata dunque come richiesta di indennizzo (in conformità alle linee guida Agcom di cui alla delibera 529/09/CONS).

2.2. Nel merito.

2.3- Sulla sospensione del servizio.

L'utente dichiara di aver subito l'interruzione della linea telefonica 0865 per motivi del tutto sconosciuti dal 1° marzo 2012 al 27/5/2012. Tale utenza era utilizzata oltre che per uso privato anche per ricevere prenotazioni alla propria attività turistica. Durante tale periodo è accaduto che oltre al l'interruzione della linea, il sistema conduceva chiunque telefonasse a scoprire il motivo dell'interruzione ossia per morosità.

L'utente ha sempre rigettato tale motivazione e Wind nulla ha riferito al riguardo.

Pertanto in merito alla richiesta di risarcimento danno per violazione alla normativa sulla privacy, questo Corecom dichiara di non avere alcuna competenza al riguardo. E' competente invece a statuire im merito al profilo riguardante la sospensione del servizio telefonico.

La richiesta di risarcimento danni per violazione della privacy, potrà essere proposta innanzi al Garante della Privacy ovvero adendo l'A.G.

Tanto premesso, si rileva dagli atti del procedimento che la linea telefonica in 0865- è stata sospesa dal 1° marzo 2012 al 27/5/2012 per un totale di gg. 57.

Avverso tale risultanze la Wind non ha prodotto alcuna memoria difensiva e perciò si deve ritenere che quanto affermato dall'utente risponde a verità anche ai sensi del disposto dell'art.115 comma 1 del c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione su "*fatti non specificamente contestati dalla parte costituita*".

Per quanto innanzi specificato la Wind spa va condannata al pagamento di un indennizzo per sospensione del servizio telefonico all'utente pari ad $€ 7,50/\text{gg} \times \text{gg.} 57 = € 427,50$ ai sensi dell'art. 4 all. A del. Agcom n.73/11/CONS.

Spetta altresì all'utente anche lo storno della fatture 8807087029 del 21/4/2012 e 8810757194 del 21/6/2012 in misura proporzionale al periodo di sospensione del servizio dal 1° marzo 27maggio 2012.

3. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".



Consiglio Regionale
del Molise

corecom
MOLISE



Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, si ritiene congruo liquidare l'importo di €.100,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e di definizione. In conclusione considerato che la domanda del sig. _____ può essere accolta come da motivazione;

DELIBERA

Di accogliere l'istanza presentata dal sig. _____ in data 08/06/2012, come in premessa, condannando Wind Telecomunicazioni spa a corrispondere in favore dello stesso le seguenti somme:

- €. 427,50 a titolo di indennizzo per sospensione del servizio;
- €.100,00 per spese di procedimento;
- Storno parziale lo storno della fatture 8807087029 del 21/4/2012 e 8810757194 del 21/6/2012 in misura proporzionale al periodo di sospensione del servizio dal 1^ marzo-27maggio 2012.

Le somme corrisposte o rimborsate dovranno essere maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia (16/7/2012) al soddisfo.

Tali somme dovranno corrisposte entro gg. 60 dalla notifica del presente atto e essere maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia (dal 8/6/2012) al soddisfo.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

La società è tenuta altresì a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera formata da 3 fogli fronte/retro pagine è notificata alle parti, trasmessa all'Autorità per le Comunicazioni (AGCOM) ed è resa disponibile sul sito web del Corecom Molise.

Il Responsabile del procedimento di Definizione
Dr. Francesco Colucci

Il Direttore
dr. Giuseppe Rossi

IL PRESIDENTE

Avv. Federico Liberatore



La presente delibera è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura ed è composta di
n. 5 fogli scritti fronte retro compresa la presente.

Campobasso, 21/5/13

Il Direttore
Dr. Giuseppe Rossi

